



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/04/2007

=====

ADDI' 04/04/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, V.A. CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARILLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
COMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ANTORRE	Enzo	Assessore	NERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATI	Filiberio	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTENTE AL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: COMPILI DE ANGELIS DI STEFANO

DELIBERAZIONE N. 225

Oggetto: Proposta di legge concernente: "Misure urgenti per l'Edilizia Residenziale Pubblica".



225 - 4 APR. 2007 *dy*



OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Misure urgenti per l'Edilizia Residenziale Pubblica".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la Legge 05 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992 n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 04 dicembre 1993 n. 493;

VISTA la Lr 06 agosto 1999 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Lr 28 dicembre 2006 n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11, legge regionale 20 dicembre 2001, n. 25)".

CONSIDERATO che è emersa l'esigenza di adottare nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica per quanto riguarda in particolare sia alcuni aspetti procedurali dell'edilizia agevolata sia aspetti gestionali del patrimonio pubblico abitativo destinato all'assistenza alloggiativa di competenza dei Comuni e delle A.T.E.R.;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione Regionale "Affari Giuridici e Legislativi" in collegamento con la Direzione Regionale "Piani e Programmi di Edilizia Residenziale";

VISTA la relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici e Politica della Casa;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Misure urgenti per l'Edilizia Residenziale Pubblica" costituita da n° 12 *dy* articoli e da n°1 relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 225
- 4 APR. 2007

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

L'Assessore

Prot. 569/04/58

Relazione illustrativa della Proposta di legge recante "Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica"

La presente proposta di legge prevede nuove disposizioni in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, per quanto riguarda sia l'edilizia agevolata, cioè quella privata incentivata dai contributi pubblici regionali, sia per l'edilizia sovvenzionata, destinata all'assistenza abitativa, di competenza dei Comuni e delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.).

La proposta introduce, da una parte, varie semplificazioni procedurali, al fine di accelerare soprattutto le attività edilizie programmate dalla Regione e dagli Enti istituzionali (Comuni ed A.T.E.R.) e, dall'altra, apporta modifiche ed integrazioni alle vigenti normative regionali, anche di recente emanate con la Lr n.27/2006, riguardanti in particolare la gestione e la vendita del patrimonio abitativo pubblico.

Si tratta di disposizioni che sono state oggetto di esame approfondito e di confronto con le parti sociali (Sindacati ed operatori) nonché con le A.T.E.R. e con il Comune di Roma in particolare, che, nel corso di vari incontri, hanno espresso esigenze, anche alla luce dell'esperienza e delle proprie competenze, formulando altresì articolate proposte.

rome 2 aprile 2007

(Bruno Astorre)



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma Tel. 06.51683305 - 3306 Fax 06.51683832

ALLEG. alla DELIB. N. 225 *lee*
DEL 4 APR. 2007

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"MISURE URGENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



e
AP

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2007)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: "dell'esigenza di ripianare" sono inserite le seguenti: ", in particolare,".

2. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: "di proprietà delle ATER," sono inserite le seguenti: "dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali,".

3. Al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole "delle presenti disposizioni." sono aggiunte le seguenti: "I comuni e altri gli enti pubblici territoriali con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima.".

4. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006:

- a) alla lettera b) le parole da: "E' fatto salvo il diritto di abitazione" a: "nuda proprietà" sono soppresse;
- b) alla lettera c) le parole: "per i quali il relativo procedimento, ancora in corso, sia di esito certo." sono sostituite dalle seguenti: ", a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:

"4 bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario e degli altri familiari conviventi.".

6. Al comma 5 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006, dopo le parole: "zone di pregio." sono aggiunte le seguenti: "L'ente proprietario, con motivata deliberazione, determina preventivamente i criteri di applicazione del moltiplicatore.".

7. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 27/2006:

Per

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

Pietro Morozzo



- a) le parole da: “, incrementato di un ulteriore” a: “canoni di locazione” sono soppresse;
- b) dopo le parole: “è ridotto al 10 per cento” sono aggiunte le seguenti: “Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l’ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita.”.

8. Al comma 8 dell’ articolo 48 della l.r. 27/2006:

- a) all’alinea, le parole da: “per l’alienazione” a: “seguenti casi” sono sostituite dalle seguenti: “e all’articolo 9 della l.r. 42/1991 per l’alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi”;
- b) alla lettera c), dopo la parola: “età” sono inserite le seguenti: “dell’acquirente”.

9. Al comma 9 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006, le parole da: “delle ATER” a: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all’acquisto entro due mesi”;

10. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006:

- a) alla lettera a) le parole: “liberi o” sono soppresse;
- b) le lettere c) e d) sono abrogate.

11. Dopo il comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:
“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 del presente articolo o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della l. 513/1977, ferma restando l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 560/1993.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2

(Modifiche all'articolo 49 della L.r. 27/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 27/2006:

- a) le parole da: "unità immobiliari" a: "(ATER)," sono sostituite dalle seguenti: "degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti";
- b) dopo le parole: "emergenza abitativa" sono inserite le seguenti: ", per la manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri all'uopo stabiliti dalla Giunta regionale, e per iniziative dirette a reprimere le occupazioni legali diffuse e ad agevolare le assegnazioni".

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 27/2006:

- a) dopo le parole: "alienazione degli alloggi" è inserita la seguente: "e";
- b) dopo le parole: "per l'esercizio 2005)." sono inserite le seguenti: "A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l'approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-finanziario."

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



② Ru

Art. 3

(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 27/2006)

1. Alla rubrica dell'articolo 50 della l.r. 27/2006, dopo le parole: "edilizia residenziale pubblica" sono aggiunte le seguenti: "e limite di reddito per l'accesso e per la decadenza".

2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano corrisposti canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell' alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in euro 16.200,00. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 45 per cento il limite di reddito per l' accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche.

2 ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2 bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 12/1999. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della medesima l.r. 12/1999 in merito agli aggiornamenti dei suddetti limiti."

4. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, di cui al comma 2 bis, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 13, della l.r. 12/1999 l'applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili

Handwritten initials

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Handwritten signature of Pietro Marrazzo



adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comune limitrofi o presso altri comuni della provincia.”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 27/2006 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nelle more della riforma organica della materia e in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche di cui al comma 2 bis non si applicano ai fini del calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, per i quali restano in vigore i criteri fissati dalla l.r. 12/1999 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, con le maggiorazioni previste dal primo comma del presente articolo.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzini







Art. 4

(Modifiche all'articolo 51 della l.r. 27/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 27/2006:

- a) le parole: "sono da versarsi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere versate";
- b) le parole: "Le ATER sono, inoltre, autorizzate a trasferire" sono sostituite dalle seguenti: "Le ATER possono trasferire, inoltre,"

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



10
Per

Art. 5

(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 27/2006)

1. Alla rubrica dell'articolo 52 della l.r. 27/2006, dopo la parola: "Disposizioni" sono inserite le seguenti: "finali e":


2. Dopo il comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 27/2006 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Sono fatti salvi i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa deliberati dagli enti proprietari anteriormente al 30 dicembre 2006, limitatamente al numero di alloggi indicati nei piani stessi.

3 ter. Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 50 della presente legge.

3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 27/2006 è inserita la seguente:

"a bis) al comma 5 dell'articolo 17, come modificato dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: "31 dicembre 2006, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 6

(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 27/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 27/2006 le parole: "all'articolo 11, comma 1, lettera f) ed" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 27/2006:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all' articolo 50, comma 2 bis, della presente legge";

b) alla lettera c) dopo le parole: "in possesso dell'alloggio" sono inerite le seguenti: "oppure, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 27/2006 è inserito i seguenti:

"3 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della l.r. 12/1999, gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza di requisiti, sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comune limitrofi o presso altri comuni della provincia.

3 ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito

PC
aw

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

[Handwritten signature]




complessivo lordo del nucleo familiare, che sarà oggetto di verifica da parte dell'ente gestore degli alloggi.”.

4. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 27/2006 dopo la parola: “(ATER)” sono aggiunte le seguenti: “Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 53 della l.r. 27/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Nei casi di illegittima cessione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'assegnatario e l'occupante vengono privati del diritto all'assegnazione, all'acquisto e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. E' fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 della l.r. 12/1999, i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



A. Bon

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 bis della l.r. 6 agosto 1999, n. 12, aggiunto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12. Disposizione transitoria)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 bis della l.r. 12/1999, aggiunto dalla l.r. 12/2000, le parole "a datare dalla stipula dell'accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.L.) del decreto del Presidente della Regione di approvazione dell'accordo di programma medesimo."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 bis della l.r. 12/1999, aggiunto dalla l.r. 12/2000, è inserito il seguente:
"4 bis Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica di competenza delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER.) e dei comuni, decorso il termine di cui al comma 1, la Regione, valutate le cause che hanno impedito il rispetto del termine per l'inizio dei lavori e la permanenza dell'interesse pubblico ad eseguire i lavori programmati e finanziati, può, in alternativa all'accordo di programma previsto al comma 3, con deliberazione della Giunta, riconfermare le localizzazioni degli interventi, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori, in ogni caso non superiore a tredici mesi. Decorso inutilmente tale termine i relativi fondi tornano nella disponibilità della Regione."

3. Le modifiche apportate alla l.r. 12/1999 dai commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione anche per gli accordi di programma già stipulati e per gli interventi i cui termini di inizio lavori siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 8

*(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 12/199, da ultimo modificato dalla legge regionale
28 aprile 2006, n. 4)*

1. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 12/1999, come da ultimo modificato dalla l.r. 4/2006, è inserita la seguente:

“d ter) costruiti a suo tempo dall'Enel nelle località Campomorto e Marzola nel territorio del Comune di Montalto di Castro, che il Comune, con fondi propri, ha già acquistato o ha in corso di acquisizione.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi



110
Pavia

Art. 9

(Modifica alla l.r. 12/1999. Disposizione transitoria)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

(Gestione degli immobili di edilizia agevolata in locazione da parte di un fondo immobiliare)

1. Gli immobili residenziali realizzati con finanziamento agevolato pubblico con vincolo di locazione a termine o permanente, possono essere gestiti mediante il conferimento, da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento pubblico medesimo, ad un fondo immobiliare, istituito ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 06 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, nonché del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 (Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento) e successive modifiche, o ad una società di cui all'articolo 1, comma 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 269 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), a condizione che:

- a) gli immobili da conferire siano completamente realizzati;
- b) siano stati individuati i locatari degli immobili e stipulati i relativi contratti di locazione.

2. I soggetti beneficiari del finanziamento pubblico che conferiscono al fondo immobiliare o alla società di cui al comma 1 gli immobili realizzati, danno immediata comunicazione alla Regione di tale conferimento e forniscono alla Regione stessa notizie in ordine all'amministrazione degli stessi, anche per consentire di verificare il rispetto della normativa vigente e di valutare i risultati gestionali e le prospettive di finanziamento e sviluppo dei programmi regionali di edilizia residenziale.”.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 bis della l.r. 12/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le altre disposizioni contenute in provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

Per Forio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi



concernenti l'individuazione degli assegnatari degli alloggi, i termini ed il canone di locazione ed in generale la gestione degli immobili realizzati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



W. Ricci

CAPO III

Disposizioni finalizzate ad accelerare adempimenti procedurali

Art. 10

*(Accelerazione delle procedure di esame delle domande di
regolarizzazione delle occupazioni senza titolo)*

1. I comuni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, stabiliscono termini e modalità per l'istruttoria delle domande presentate ai fini della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Munozzo



aw
Pers

Art. 11

(Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie)


1. I comuni che abbiano promosso o promuovano la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie concesso sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) o nelle delimitazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono stabilire criteri intesi alla sollecita definizione dei rapporti con i proprietari degli immobili costruiti sulle aree citate, al fine di assicurare l'acquisizione delle relative somme, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

2. I criteri di cui al comma 1 possono riguardare anche la determinazione del corrispettivo della cessione delle aree in proprietà, consentendo che all'importo calcolato ai sensi del comma 48 dell'articolo 31 della citata l. 448/1998 si applichi una detrazione fino alla percentuale massima determinata dal comune stesso, da graduare motivatamente in relazione alle situazioni riguardanti i singoli piani di zona e con riferimento, in particolare:

- a) al tempo occorso per la determinazione e la comunicazione dell'indennità definitiva di espropriazione rispetto alla data di concessione del diritto di superficie;
- b) ai diversi regimi giuridici che si sono succeduti in materia di determinazione degli indennizzi espropriativi;
- c) alla definizione transattiva, comunque finalizzata sia al superamento dei contenziosi che all'incremento delle risorse finanziarie comunali, in ordine alla determinazione dei conguagli dovuti per coprire il costo di acquisizione delle aree concesse in diritto di superficie, stabilendo in tal caso le condizioni di maggior favore da assicurare ai soggetti che contestualmente richiedano la trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

Luca
Lucio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 12

(Accelerazione delle procedure per la cessione delle aree alle ATER)

1. I comuni accelerano le procedure per la stipula con le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 865/1971 concernente la concessione in diritto di superficie delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 167/1962 o nelle delimitazioni di cui all'articolo 51 della menzionata legge 865/1971.

2. Per gli alloggi edificati sulle aree indicate al precedente comma, compresi nei piani di vendita formulati dalle ATER, la convenzione prevista dal citato articolo 35 della l. 865/1971, è stipulata possibilmente entro il termine di sei mesi dall'approvazione regionale degli stessi piani di vendita.

3. Qualora non siano stati definitivamente determinati gli oneri relativi all'acquisizione delle aree ed alle opere di urbanizzazione, dovuti dalle ATER per la concessione del relativo diritto di superficie, nella stipulanda convenzione può essere inserita apposita clausola di conguaglio, con l'impegno di pagamento successivo da parte delle ATER medesime.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martelli

